



Istituto professionale statale "Rainulfo Drengot"

Indirizzo: "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera"

Articolazioni: "Enogastronomia", "Servizi di sala e di vendita", "Accoglienza turistica" e "Prodotti dolciari artigianali ed industriali"
- Dirigente Scolastico -

Regolamento del Consiglio di Istituto

Art. 1 - Composizione -

Il consiglio di istituto, tenuto conto della popolazione scolastica è costituito da 19 membri:

- Il dirigente scolastico (membro di diritto);
- n. 8 rappresentanti dei docenti;
- n. 2 rappresentanti del personale ATA;
- n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 4 rappresentanti degli alunni;

Art. 2 - Durata -

Il consiglio di istituto resta in carica per tre anni scolastici. Scaduto per compimento del triennio il consiglio di istituto resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo.

I consiglieri, cessati dalla carica per qualsiasi causa (dimissioni, decadenza, perdita dei requisiti), sono sostituiti con il procedimento della surrogazione. Cioè si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. I membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo. Se è impossibile procedere alla surrogazione perché la lista è esaurita non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.

Se la perdita dei requisiti avviene quando non è più temporalmente possibile indire le suppletive e non c'è la possibilità di surroga bisognerà attendere il prossimo anno ed il consiglio funzionerà con una composizione incompleta.

Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, si dà luogo a elezioni suppletive, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente.

Ciò vale anche per gli studenti prima del rinnovo annuale.

Può funzionare fino all'insediamento dei nuovi eletti, anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre.

I membri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica. La causa di decadenza deve previamente essere constatata dal consiglio.

Art. 3 - Compensi -

Ai componenti del Consiglio di istituto non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

Art. 4

Prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto

La prima convocazione del consiglio di istituto è disposta dal Dirigente Scolastico entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti, che ne fissa l'ordine del giorno e presiede la seduta

Art. 5

- Elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di circolo o di istituto -

Nella prima seduta il consiglio di istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il consiglio elegge anche un vice presidente da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

Art. 6

Convocazione del consiglio di istituto

Il consiglio di istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso.

Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con preavviso "di massima" non inferiore ai 5 giorni ed effettuata con lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione all'albo di apposito avviso che è comunque sufficiente per la regolare convocazione.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta

Art. 7

Adunanze del consiglio di istituto

Le adunanze del consiglio di istituto si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti

Il consiglio di istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza

Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica

Il quorum costitutivo è quindi misurato con riferimento agli eletti.

Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate

Art. 8

- Validità delle deliberazioni -

Le deliberazioni del consiglio di istituto sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente

L'astensione non è un voto e quindi non si computa.

Il Dirigente Scolastico è un consigliere membro di diritto, perciò vota ed il suo voto ha lo stesso valore degli altri.

La votazione è segreta solo quando relativa a persone.

Art. 9
Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto

Alle sedute del consiglio di istituto possono assistere, previa comunicazione trasmessa al dirigente scolastico, gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio.

Il dirigente informato della volontà di partecipare non può negare l'accesso senza giustificato motivo. Tuttavia in ogni caso se i locali non sono sufficientemente capienti, il presidente, che dirige la seduta, può chiedere al pubblico di allontanarsi.

Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone

Art. 10
- Pubblicità degli atti -

La pubblicità degli atti del consiglio di istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria dell'istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attestano in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241

Avverso i provvedimenti è ammessa impugnazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione come previsto dall'art. 14 settimo comma del DPR 275/99

Art. 11
- Ricorsi -

Avverso le delibere del consiglio di istituto è ammesso ricorso al consiglio stesso entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'estratto della delibera (art. 14 del D.P.R. 275/99).